



REPUBBLICA ITALIANA

110/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

ENRICO TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60407** del registro di segreteria,

promosso da:

INPS, - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - (c.f.: 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso (c.f. CRSSST60L27E463R; pec: avv.,sebastiano.caruso@postacert.iiips.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLSI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec: avv.giuscippina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);

Appellante

Contro

omissis, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso da sé stesso in primo grado

Appellato

E nei confronti del **MINISTERO DEGLI INTERNI**, in persona del Ministro pro tempore, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Uff. VII – Via del Castro Pretorio, 5 Roma (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it) in persona del Dirigente reggente Antonio Ferraro;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Campania n. 290/2022, depositata il 6/4/2022.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 18 aprile 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo e l'Avv. Giannico Giuseppina per l'INPS.

Svolgimento del processo

omissis, ex ispettore superiore sostituto commissario della Polizia di Stato, ha proposto ricorso (datato 6/2/2013) presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Campania impugnando il parere

del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 08498 del 4.11.2012 e la conseguente determinazione dirigenziale INPS ex INDAP n. NA012012671502/P del 15.11.2012, avente ad oggetto: riliquidazione pensione privilegiata a favore di *omissis*, notificatagli con raccomandata postale n° 14263515452-8 del 31.1.2013, limitatamente alla parte in cui denegava il riconoscimento della causa di servizio per due infermità (1 disturbo dell'adattamento con ansia in parziale remissione; 2 diabete mellito tipo 2 in fase di scompenso metabolico), chiedendo di “disporre nuovi e più accurati accertamenti sanitari, annullare l'impugnato, decreto ed accogliere la presente richiesta”.

Con sentenza n. 290/2022, depositata il 6/4/2022, la Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in conformità al parere del Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa (l'infermità disturbo dell'adattamento con ansia in parziale remissione deve ritenersi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VII cat. Di tabella A annessa al DPR n. 834/81 con decorrenza dalla data della domanda), ha accolto il ricorso e, per l'effetto ha riconosciuto al ricorrente la pensione privilegiata di VII cat. Tab A dalla data della domanda (26/11/2007), oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps, articolando i seguenti motivi di appello:

- 1) Errato riconoscimento della pensione privilegiata, in quanto la sentenza fa decorrere il riconoscimento della pensione privilegiata dalla data della domanda, antecedente di quasi un anno rispetto alla data di cessazione dal servizio (9/11/2008). Peraltro, l'Inps ha

rilevato che era già stata conferita la pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo, con decorrenza dal 9/11/2008, per cui la sentenza avrebbe riconosciuto all'istante una prestazione di cui era già titolare. Inoltre, l'Inps ha evidenziato che nel ricorso introduttivo di primo grado non era neanche stato richiesto il riconoscimento della pensione, cosicchè la sentenza violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Appare inoltre errata, secondo l'Inps, l'individuazione della decorrenza nella data della presentazione della domanda volta al riconoscimento della causa di servizio. Tale domanda, presentata in data 26/11/2007, non può certo considerarsi come retrodatazione della pensione privilegiata diretta, riconosciutagli con decorrenza dal 9.11.2008 e quindi non ancora in godimento nel 2007. Né appare possibile considerarla autonoma domanda di pensione, che, comunque superata dal successivo riconoscimento della pensione privilegiata diretta, doveva essere corredata dalla documentazione attestante il possesso di tutti gli altri requisiti di legge, circostanza di cui non si fa riferimento né nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né nella sentenza della sezione regionale della Corte dei conti.

- 2) Mancata valutazione dell'eccezione di prescrizione. L'Inps ha premesso di aver eccepito, nella memoria di costituzione, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, lamentando che il giudice di prime cure, pur accogliendo il ricorso, non si sarebbe pronunciato sull'eccezione.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza gravata, nonché, in subordine, di dichiarare la prescrizione degli importi relativi a differenze per ratei pensionistici anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso giudiziario, con ogni conseguenza in ordine alle spese processuali.

Con memoria in atti al 10 aprile 2024, a firma del dirigente di settore, il Ministero dell'Interno ha sostanzialmente condiviso le ragioni dell'appello dell'Inps, considerato che al pensionato risulta già riconosciuto il trattamento privilegiato vitalizio di IV categoria ex art. 67, 4° comma del T.U. approvato con d.P.R. n°. 1092/1973, con decorrenza dalla data del congedo (9/11/2008).

Il Ministero, considerato che la pronunzia del giudice di primo grado sarebbe "errata e ineseguibile", ha chiesto l'accoglimento con remissione degli atti al primo giudice, ai fini della riformulazione <<della data di decorrenza del trattamento privilegiato vitalizio per cumulo dell'infermità "disturbo dell'adattamento con ansia in parziale remissione" riconosciuta giudizialmente, con le infermità già pensionate con ascrivibilità complessiva alla 3^ categoria di tab A pensione, che non comporta spostamento economico rispetto al trattamento di 4^ categoria già in godimento ex art. 67, 4° comma del T.U. approvato con d. P.R. n°. 1092/1973>>.

Pur a fronte dell'intervenuta notifica dell'appello (in data 4/11/2022) e del DFU (in data 29/12/2023), il pensionato non risulta ritualmente costituito (ha inviato una missiva informale, personalmente sottoscritta).

All'udienza del 18 aprile 2024, dopo una sintetica relazione del giudice relatore, l'avvocato Giannico, per l'Inps, ha ulteriormente argomentato le proprie difese, richiamando le conclusioni già rassegnate in atti.

DIRITTO

[1] L'appello dev'essere parzialmente accolto, nei termini di seguito esposti.

Come già riferito in punto di fatto, il pensionato, con il ricorso introduttivo di prime cure, si era limitato ad impugnare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 08498 del 4.11.2012 e la conseguente determinazione dirigenziale INPDAP n. NA012012671502/P del 15.11.2012 (avente ad oggetto: riliquidazione pensione privilegiata a favore di *omissis*, che aveva comunque riconosciuto il trattamento privilegiato di cat. IV della tab. A) limitatamente alla parte in cui denegava il riconoscimento della causa di servizio per due infermità (1 disturbo dell'adattamento con ansia in parziale remissione; 2 diabete mellito tipo 2 in fase di scompenso metabolico), chiedendo di "disporre nuovi e più accurati accertamenti sanitari, annullare l'impugnato decreto ed accogliere la presente richiesta".

In sostanza, il ricorrente si era limitato a chiedere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie (con ascrivibilità alla VII cat.), senza domandare anche il riconoscimento della relativa (cioè riferita a dette ulteriori patologie) pensione

privilegiata, invece riconosciuta dal giudice di prime cure (pensione di privilegio di cat. VIII tab. A).

La sentenza deve dunque esser sul punto riformata, in quanto emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 101, comma 3, c.g.c., art. 112 cpc).

La puntuale delimitazione dell'oggetto della domanda attorea di prime cure risulta peraltro coerente con la circostanza che lo stesso decreto dirigenziale INPDAP "impugnato", pur disconoscendo il nesso di causalità tra dette infermità e il servizio reso, aveva riconosciuto all'ex appartenente alla Polizia di Stato, in ragione di ulteriori infermità valutate come dipendenti da causa di servizio, "la pensione privilegiata ordinaria di 4^a categoria, Tab. A , da durare a vita nella misura di € 40.032,96 dal 9/11/2008; elevata a € 41.202, dall'1/1/2009; elevata a € 41;382;"00 dall'1/10/2009".

Pertanto, il ricorso attoreo si limitava a chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità (da classificare in cat. VII), senza ovviamente chiedere il riconoscimento della pensione privilegiata di cat. VII (o VIII), in quando era già stata riconosciuta dall'INPDAP (con relativi arretrati) la pensione privilegiata di categoria IV dal momento di collocazione in quiescenza.

Conseguentemente, la statuizione dei prime cure deve esser annullata nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente la pensione di privilegio di cat. VIII tab. A (oltre rivalutazione e interessi) e invece mantenuta ferma limitatamente alla parte in cui ha riconosciuto, sulla base del

parere del CML, che l'infermità "disturbo dell'adattamento con ansia in parziale remissione" è da ritenersi "dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla VII categoria di tabella annessa al DPR 834/81, con decorrenza dalla data della domanda del 26/11/2007".

Competerà poi all'Amministrazione valutare, sulla base della disciplina vigente, le refluenze di detta statuizione sul trattamento previdenziale del ricorrente, adottando le relative determinazioni dirigenziali, ovviamente soggette al sindacato giurisdizionale.

{2} Avuto riguardo al solo parziale accoglimento dell'appello, si dispone la compensazione delle spese di difesa.

Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dall'**INPS** e iscritto al n. **60407** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Natale Longo

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 06/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi